

D.R.S. n. 455 del 11 MAG. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Autorizzazione al funzionamento Sezione Gestanti e Ragazze Madri Tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.R.S. n. 1090 del 01.06.2012 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA è stata iscritta al n. 3499 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri e la TIPOLOGIA Casa di Accoglienza per una struttura sita in Palermo Via Montepellegrino n. 151;

VISTA l'istanza, acquisita in data 07.06.2019 con prot. n. 21141 del 10.06.2019, con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA con sede legale in Palermo Corso Camillo Finocchiro Aprile n. 45 chiede il trasferimento e l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri e la nuova TIPOLOGIA Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello per una struttura sita in Palermo;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall'Ente, acquisita in data 07.06.2019 con prot. n. 21141 del 10.06.2019;

VISTO il parere reso dal Comune di Palermo con nota n. 210313 del 13.03.2020, acquisita al prot. P.E.C. n. 8936 del 25.03.2020;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 1752 del 31.07.2019 dall'A.S.P.6 di Palermo, acquisito in data 01.08.2019 al prot. 27250 del 02.08.2019;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

ART. 1 Il D.R.S. n. 1090 del 01.06.2012 con il quale è stato iscritto al n. 3499 dell'albo regionale l'ente COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA con sede in Palermo Via Montepellegrino n. 151 per la SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri TIPOLOGIA Casa di Accoglienza è revocato. La Casa di Accoglienza con sede in Palermo Via Montepellegrino n. 151 è cancellata dal n. 3499 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 L'ente COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA, con sede legale in Palermo Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 45, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri TIPOLOGIA Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello sita in Palermo e per una ricettività di n. 09 unità.

ART. 3 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 4 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 5 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, _____

11 MAG. 2020



IL DIRIGENTE
Antonino Maggio